



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) BATTELLI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) COTTERLI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) BUONINCONTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) DE FRANCESCO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore - ETTORE BATTELLI

Seduta del 09/12/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato in data 23/05/2016 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente dopo il pagamento di 60 rate; con l'applicazione della legge 106/2021, che fa riferimento tra l'altro alla normativa secondaria, afferma che devono essere richiamate le Istruzioni della Banca d'Italia del 2019 che prevedevano il diritto al rimborso di tutti gli oneri non goduti, sia *upfront*, sia *recurring*.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 11/07/2021, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente, ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento di cui: € 270,23 a titolo di "Commissioni di attivazione" «ovvero il maggiore o minore importo ritenuto corretto»; € 464,23 a titolo di "Commissioni della rete distributiva" «ovvero il maggiore o minore importo ritenuto corretto»; € 240,00 a titoli di "Spese d'istruttoria" «ovvero il maggiore o minore importo ritenuto corretto»; nonché la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 60, ha svolto delle considerazioni circa la validità della sentenza Lexitor e quindi circa l'interpretazione della art. 125 *sexies* del TUB, in particolare: - l'art. 125 *sexies*, comma 1 TUB nel suo tenore letterale è univoco nel disporre che la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata non riguarda indifferentemente l'intero costo totale



del credito, ma solo i costi che siano dovuti per la vita residua del contratto; - si è ingenerato un legittimo affidamento nei finanziatori circa la correttezza del loro operato, poiché fino alla sentenza della CGUE non si poteva in alcun modo prevedere che questo non fosse in linea con l'art 15 comma 1 della direttiva 2008/48; - in più di 9 anni dalla scadenza del termine di attuazione della direttiva, la Commissione Europea non ha mai contestato a nessuno Stato alcuna infrazione; - si deve poi ritenere esclusa una efficacia diretta c.d. "orizzontale" della sentenza Lexitor; - neppure sussiste l'obbligo di interpretazione della normativa nazionale in modo conforme alla sentenza della CGUE; - inoltre, un'interpretazione dell'art. 125 *sexies*, comma 1 TUB, conforme alla sentenza Lexitor dovrebbe in ogni caso essere rifiutata per il passato; - la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 dell'11 dicembre 2019, la quale prevede la rimborsabilità anche delle commissioni *up front* sarebbe in linea con una parte decisamente minoritaria della dottrina; - ha eccepito la natura *up front* delle "commissioni di intermediazione", delle "commissioni di attivazione" e delle "spese d'istruttoria"; - ha eccepito in relazione alle "commissioni di intermediazione" che gli importi sono stati versati in favore di un terzo soggetto intermediario del credito e non incassati dalla scrivente; - ha svolto delle considerazioni circa il recente intervento del Legislatore con la legge 23 luglio 2021 n. 106, la quale ha introdotto nell'ordinamento il nuovo art. 125-*sexies* TUB; per cui considerando il tenore del comma 2 del nuovo articolo, il quale prevede che l'estinzione anticipata di contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 non comporta la riduzione di tutti i costi ma solo dei costi dovuti per la vita residua del contratto; - in definitiva, viene ribadito come siano restituibili solamente i costi che dipendono dalla vita residua del contratto, per cui i soli costi *recurring* con esclusione dei costi *up front*.

La parte ricorrente ha svolto delle considerazioni circa la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 21676/2021 la quale affronta la questione relativa all'interpretazione dell'art. 11 *octies* D.L. 73/2021 e conseguentemente all'applicazione dell'art. 125 *sexies* TUB alle fattispecie sorte prima del luglio 2021. In particolare, viene contestato il percorso ermeneutico svolto dal Collegio di Coordinamento nel decidere. Le contestazioni si concentrano sull'analisi del dato testuale e sulla possibilità di continuare ad applicare l'art. 125 *sexies* così come interpretato tramite la sentenza Lexitor, sul riferimento fatto alla normativa secondaria, la quale come tale dovrebbe trovare applicazione quando conforme con il diritto comunitario che le è sovraordinato. In maniera ulteriore, anche per quanto riguarda i lavori preparatori al nuovo intervento legislativo, a differenza di quanto statuito dal Collegio di Coordinamento, la volontà del legislatore non può essere interpretata come se avesse voluto modificare la disciplina fino a quel momento vigente per le situazioni sorte prima dell'entrata in vigore della stessa, in quanto dovrebbe prevalere l'interpretazione conforme a Costituzione e l'interpretazione orientata rispetto al diritto comunitario piuttosto che la volontà soggettiva. La parte ricorrente procede affermando come il legittimo affidamento non possa essere invocato dagli intermediari ma possa invece essere utilizzato dai consumatori proprio a seguito dell'intervento legislativo del luglio 2021.

In conclusione, chiede che il Collegio adito disattenda le conclusioni contenute nella decisione n. 21676/2021 giungendo ad interpretare l'art. 11 *octies* in modo conforme al diritto comunitario. Proprio in virtù dell'art. 11 *octies*, gli effetti della sentenza Lexitor si dovranno applicare dal 4/12/2019 cosicché, nel caso di specie, risulta certamente dovuto il rimborso dei costi *up-front*.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO



Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione agli atti risulta che il prestito è stato estinto dopo 60 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto in atti, dal quale si evince altresì un abbuono di € 2.056,53 a titolo di interessi non maturati su un totale di € 7.522,41.

Si rileva inoltre, un abbuono pari ad € 1.859,32 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione.

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale, con data coerente con quella del conteggio estintivo.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto del contratto, sottoscritto in data 23/05/2016, sul quale risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (agente in attività finanziaria).

Procedendo nel merito, a seguito della modifica legislativa dell'art 125 *sexies* del TUB, introdotta con l. 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis"), è intervenuto nuovamente il Collegio di Coordinamento che, con decisione n. 21676/2021, ha statuito il principio di diritto secondo il quale: «in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».

A tal proposito, si richiamano oltre la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6167 del 22/09/2014, anche le successive pronunce nn. 10003, 10017 e 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali di "attivazione" e di "rete esterna", così come le "spese di istruttoria" sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis* (cfr. in tal senso la decisione del Collegio di Torino n. 17380/2020 che ha così classificato le commissioni di un contratto del tutto assimilabile a quello oggetto dell'odierna controversia).

Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 21676/2021 del Collegio di Coordinamento, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

| | | | |
|------------------------------|----|-------------------------------------|--------|
| Durata del prestito in anni | 10 | | |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 50,00% |

| rate pagate | 60 | rate residue | 60 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--------------------------------|----|--------------|----|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Commissioni di attivazione | | | | 988,40 | Recurring | 50,00% | 494,20 | | 494,20 |
| Commissioni della rete esterna | | | | 1.698,00 | Recurring | 50,00% | 849,00 | | 849,00 |
| Spese d'istruttoria | | | | 480,00 | Recurring | 50,00% | 240,00 | | 240,00 |
| Totale | | | | 3.166,40 | | | | | 1.583,20 |

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato di € 1.583,20 non coincide, ed è superiore, alla somma richiesta dalla parte ricorrente di € 974,46.

Tuttavia, avendo la parte ricorrente fatto salvo «il maggiore o minore importo ritenuto corretto», la cifra da riconoscersi è in definitiva pari a € 1.583,00 (cifra arrotondata all'unità in conformità alle vigenti Disposizioni ABF).

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.583,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA